



CONTRATTO DI LAVORO DELLA REGIONE ABRUZZO

**INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
PER LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE EDILI ED AFFINI
APPARTENENTI AL SISTEMA CONFAPI ANIEM**

1 Gennaio 2016 – 31 Dicembre 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Am'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G'.

L'AQUILA , il 11 luglio 2016

Premessa

La crisi economico-produttiva continua a permanere in tutta Europa e a caratterizzarsi per la forte contrazione dei consumi, colpendo in particolar modo i beni durevoli e soprattutto la filiera delle costruzioni.

Questa è la difficile situazione in cui il settore delle costruzioni dal 2007 si trova ad agire e a difendersi dalla crisi.

Gli investimenti pubblici registrano una lievissima ripresa, ma in Abruzzo sono prevalentemente destinati alla ricostruzione post-sisma. Si registrano ritardi, determinati perlopiù da una burocrazia complessa, nell'uso delle risorse pubbliche per la messa in sicurezza delle scuole, per la cantierizzazione delle opere destinate alla cura del territorio pesantemente colpito dai dissesti idrogeologici; si attende ancora l'auspicata revisione del patto di stabilità, utile a sbloccare una miriade di opere pubbliche.

Il settore condivide la scelta di ridurre il consumo di suolo con l'obiettivo dello "zero consumo" nel 2050, di potenziare lo sviluppo del turismo ambientale della Regione caratterizzata dalla presenza di Parchi e bellezze naturali, auspica politiche programmatiche che rispondano ai gravi disagi abitativi subiti da vaste fasce della popolazione abruzzese e si occupino di interventi di rigenerazione urbana. Il settore condivide la necessità che le nuove abitazioni abbiano i requisiti tecnici dell'antisismico, del risparmio energetico e siano fornite di tecnologie per l'autosufficienza energetica, con l'uso delle fonti rinnovabili.

Si condivide la necessità di agire costantemente contro i diffusi fenomeni dell'illegalità e di sleale concorrenza, di contrastare con ogni forma legittima l'uso del lavoro irregolare e del caporalato, ritenendo indispensabile l'applicazione alla manodopera impiegata del CCNL dell'edilizia. Si condivide altresì di salvaguardare la regolarità contributiva e avviare la contrattazione d'anticipo per definire clausole sociali anche attraverso un percorso di sperimentazione contrattuale.

Altra sensibilità condivisa è la prevenzione e l'uso delle prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le parti condividono la salvaguardia e la valorizzazione della bilateralità.

La contrattazione integrativa costituisce un fondamentale strumento per definire politiche di valorizzazione di tutti i soggetti operanti nel settore e per individuare primi virtuosi processi inclusivi, di stabilizzazione e di protezione sociale della manodopera coinvolta da varie forme di precariato.

Le parti si impegnano a sviluppare unitariamente iniziative di confronto con la Regione Abruzzo e le varie istituzioni locali, con particolare attenzione alla situazione socio-economica regionale con riferimento agli indicatori del mercato del lavoro e delle costruzioni.



**CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
EDILI PICCOLA INDUSTRIA
ABRUZZO**

Per quanto convenuto in premessa, le Parti rappresentate da:

APIEDIL ABRUZZO, rappresentato dal Presidente Ing. Massimo De Luca e dal Segretario regionale Massimiliano Mari Fiamma

la Federazione Nazionale Edili, Affini e Legno - **Fe.N.E.A.L. UIL ABRUZZO**, rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Panza;

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - **F.I.L.C.A. CISL ABRUZZO**, rappresentata dal Segretario Generale Lucio Girinelli;

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - **F.I.L.L.E.A. CGIL ABRUZZO**, rappresentata dal Segretario Generale Silvio Amicucci Ioannone;

stipulano il presente Contratto Integrativo Regionale, integrativo del Contratto Nazionale per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini, CONFAPI ANIEM rinnovato in Roma in data 14/12/2014 a cui è riferito il codice 069 relativo per gli addetti della Piccola e Media Industria Edile ed Affini e successivi accordi sindacali relativi, da valere per il territorio della Regione Abruzzo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL 14/12/2014.

Art. 1 - Relazioni Industriali

Le parti definiscono le relazioni industriali elemento essenziale per la gestione e il governo del settore.

Gli elementi che si pongono a base di incontri che avranno luogo almeno ogni anno sono essenzialmente costituiti da:

1. *Andamento ciclico del settore – investimenti pubblici e privati;*
2. *Flussi occupazionali;*
3. *Ricostruzione post sisma;*
4. *Formazione – Addestramento professionale- Enti scuola;*
5. *Contrasto all'illegalità ed alla sleale concorrenza;*
6. *Sicurezza nei luoghi di lavoro – Lavoro nero;*
7. *Reti d'impresa;*
8. *Rapporti con la Pubblica Amministrazione.*

Le Parti ritengono che per contrastare con efficacia il sommerso e le illegalità, è necessario ricercare il confronto e la collaborazione continua tra Enti Locali, Enti di controllo, Enti Bilaterali e Parti Sociali, coordinato dalla Prefettura. Le parti si danno altresì il reciproco impegno di concertare protocolli per la sicurezza nei luoghi di lavoro e Protocolli di legalità e trasparenza nella gestione degli appalti pubblici e dei lavori Edili in genere.

Art. 2 - Osservatorio di settore



Le parti concordano sull'opportunità di dotare il settore delle costruzioni di strumenti idonei per l'edilizia che consentano la previsione, lo studio e la programmazione d'interventi utili per lo sviluppo del settore.

In tale ottica, si ritiene utile avviare un'azione di costante monitoraggio concernente gli appalti e le aggiudicazioni dei lavori pubblici e privati, per consolidare ed estendere il rispetto delle normative di legge e di contratto nei luoghi di lavoro e per adottare iniziative atte a prevenire il fenomeno del lavoro nero ed irregolare, nonché per promuovere l'osservanza delle misure di sicurezza nei cantieri edili.

A seguito del verbale di intesa stipulato in data 15/12/2014 da Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil con la Regione Abruzzo, che istituisce un tavolo di programmazione delle opere pubbliche e un tavolo di verifica, si realizza presso l'Edilcassa Abruzzo un Osservatorio, con compiti di elaborazione e di controllo. Le aziende sono tenute a comunicare all'Edilcassa Abruzzo le forme contrattuali esistenti in azienda e/o cantiere al fine di poter verificare i limiti numerici rispetto alle norme contrattuali. L'Osservatorio, attraverso l'incrocio dei propri dati con quelli forniti da Prefetture, INPS, INAIL, EE.LL. e DTL monitora i flussi di manodopera edile dipendente e a partita IVA, il fenomeno del lavoro irregolare, la presenza di caporalato, l'uso distorto dei subappalti, le imprese irregolari, fallimenti/concordati e/o cessazioni di attività

L'Osservatorio fornirà dette elaborazioni alle parti contraenti firmatarie il presente contratto.

Art. 3 - Rappresentanze Sindacali

Le OO.SS. possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie – RSU, nelle aziende con un organico superiore a 15 dipendenti. Le modalità di costituzione ed il funzionamento sono disciplinati secondo quanto previsto nel Testo definitivo all'art.104 del CCNL 01/07/2008 di Confapi Aniem.

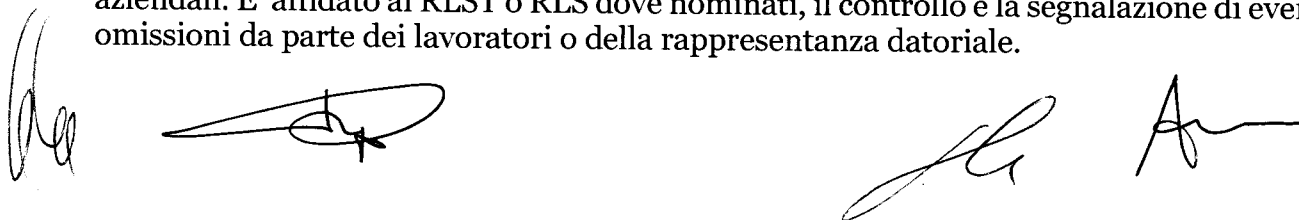
Nelle imprese e/o nelle unità produttive dove non possono essere eletti i rappresentanti sindacali unitari, si procederà, all'elezione del delegato di cantiere in applicazione dell'art.19 L. 20/5/70 n. 300 "Statuto dei lavoratori".

Art. 4 - Informazioni EDILCASSA

L'EDILCASSA ABRUZZO, è tenuta ad inviare le comunicazioni relative alle contribuzioni dei lavoratori alla Banca dati Nazionale (B.N.I.) istituita dal C.N.C.E.. I lavoratori interessati e/o i rappresentanti sindacali potranno avere ampia informazione anche scritta delle suddette comunicazioni presso l'Ente.

Art. 5 - Bacheche sindacali

In ogni cantiere verranno predisposte, dimensionandole opportunamente e poste in luoghi visibili, bacheche per affissioni di materiale di interesse sindacale, salvo per i cantieri mobili per i quali la bacheca suddetta verrà posizionata nei punti di raccolta o nelle sedi aziendali. E' affidato ai RLST o RLS dove nominati, il controllo e la segnalazione di eventuali omissioni da parte dei lavoratori o della rappresentanza datoriale.



Art. 6 – Appalto, subappalto, consorzio di impresa o ATI

Le parti ritengono essenziale che le procedure di affidamento dei lavori privilegino le imprese realmente produttive che, dotate di capacità e mezzi, garantiscono l'organizzazione, la gestione e la realizzazione diretta dell'opera ed il pieno rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni, sull'igiene e nell'ambiente di lavoro.

L'impresa che ricorre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, ad imprese subappaltatrici, deve darne tempestiva e preventiva comunicazione all'EDILCASSA ABRUZZO che procederà ad effettuare relazioni trimestrali alle parti costituenti. Le stesse debbono aver svolto lavori attinenti la specializzazione richiesta, avere alle dipendenze un organico fisso ed un'adeguata organizzazione tecnica.

L'impresa mandataria dell'associazione temporanea di imprese risponde in solido rispetto alle singole imprese per ogni ragione o obbligo di legge e contrattuale, nel rispetto delle normative vigenti.

Stazioni appaltanti ed imprese, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenute a far sì che si determinino, in ogni caso, il rispetto delle norme contrattuali, delle norme assicurative e previdenziali, di quelle antinfortunistiche e di quelle sulle iscrizioni ed i versamenti all'EDILCASSA ABRUZZO; ciò per favorire la crescita di una struttura produttiva che progredisca nel campo della tecnologia, della specializzazione e della organizzazione, contribuendo così ad emarginare ogni forma di lavoro spurio ed ad eliminare quei subappalti che non hanno giustificazione sul piano tecnologico e specialistico.

Le parti si impegnano a istituire uno specifico tavolo di verifica per l'applicazione di quanto previsto e per eventuali implementazioni a seguito dell'imminente riforma legislativa.

Art. 7 - Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

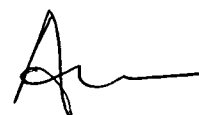
Il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (C.P.T.), costituisce lo strumento idoneo per promuovere lo studio e l'attuazione delle misure atte a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore del settore edile nonché il controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attraverso il servizio di consulenza e l'assistenza alle imprese.

Le Parti, istituita la figura del Tecnico della Sicurezza, ritengono necessario avere relazioni semestrali in merito all'attività svolta e alle eventuali criticità riscontrate nei luoghi di lavoro.

Le funzioni del C.P.T. vengono svolte dall'Ente Paritetico Regionale Unificato per la Formazione e la Sicurezza (Edilformas Abruzzo).

Viene sollecitata la costituzione di un servizio di consulenza e verifica preventiva alla sicurezza nei luoghi di lavoro a carico del Comitato Paritetico Territoriale a richiesta dei datori di lavoro.

Il C.P.T. può anche fornire indicazioni e specifiche circa la documentazione da predisporre e tenere a disposizione dei servizi di vigilanza.



Art. 8 - Contrattazione d'anticipo

Le parti convengono sull'opportunità che per i cantieri di opere pubbliche, anche in concessione, relativi a lavori d'importo superiore a 3 milioni di Euro accordo quadro prima dell'apertura del cantiere.

Saranno oggetto di tale accordo le tematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi ai cantieri, alle condizioni e all'ambiente di lavoro, alla quantità di manodopera, nonché i particolari disagi di trasporto in galleria, le modalità di alloggiamento degli operai dell'impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata dall'EDILFORMAS eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell'opera.

Per lavori d'importo a base di gara compresi tra 1,5 e 3 milioni di Euro, la contrattazione di anticipo potrà effettuarsi su apposita richiesta delle Parti.

Le Aziende sono tenute ad informare le RSU e/o RSA ove costituite e le OO.SS su forme contrattuali diverse dal CCNL dell'edilizia, manodopera impiegata, tempi di realizzazione e capitolato.

Art. 9 – Badge

L' EDILCASSA Abruzzo continuerà ad emettere le tessere di riconoscimento con fotografia relative agli operai ad essa iscritti.

La tessera dovrà riportare i dati anagrafici del lavoratore cui si riferisce, il numero di matricola d'iscrizione alla EDILCASSA e la ragione sociale dell'impresa di cui questi è dipendente.

L'operaio sarà tenuto a conservare con cura la tessera e ad esibirla in caso di richiesta da parte di incaricati del committente, dell'appaltante o del subappaltante, nonché del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Qualora la tessera di riconoscimento vada smarrita o distrutta, l'operaio sarà tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro che informerà del fatto l'EDILCASSA al fine dell'emissione di un duplicato. Il Badge costituisce l'elemento di riconoscimento ai fini dell'accesso e uscita dai cantieri.

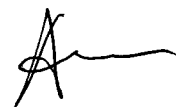
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, l'operaio sarà tenuto a consegnare la tessera al proprio datore di lavoro che la restituirà all'EDILCASSA.

Nel caso di smarrimento del badge ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dalla legge 20 maggio 1970 n.300, l'azienda può comminare come provvedimento disciplinare un multa come previsto dall'art.100 lettera c) del CCNL 01/07/2008.

Art. 10 – Immigrati

Le Aziende concederanno permessi retribuiti per il rinnovo di certificazioni quali il permesso di soggiorno.

Art.11 – Salario di accesso al lavoro e diritti per le donne in edilizia



Al fine di favorire l'accesso al settore dell'edilizia delle donne nelle fasi di produzione diretta in cantiere, si conviene di intervenire con contributo diretto alle imprese che provvederanno a tali assunzioni nella misura del 15% del salario globale di fatto per un periodo di tre mesi laddove le aziende si impegnino a garantire continuità occupazionale almeno per nove mesi. Tale contributo verrà erogato per il tramite dell'EDILCASSA ABRUZZO che comunicherà ad inizio anno alle aziende tale possibilità.

Art.12 – Tossicodipendenze

L'impresa, ai fini di favorire il recupero ed il reinserimento nel settore dei lavoratori affetti da tossicodipendenze e che documentino di sottoporsi a terapie specifiche di riabilitazione, può concedere, su richiesta degli stessi e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza di anzianità ad alcun effetto.

L'impresa qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il lavoratore a riprendere immediatamente servizio.

L'impresa ha la facoltà di concedere l'anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Art.13 - Prestazioni in caso di malattia

1) PRESTAZIONI IN CASO DI MALATTIA

Durante l'assenza dal lavoro per malattia, il lavoratore non in prova riceverà mensilmente dall'Impresa di appartenenza ed entro i limiti della conservazione obbligatoria del posto, di cui all'art. 27 del C.C.N.L. Ottobre 1987 un trattamento economico giornaliero calcolato come appresso specificato in aggiunta a quanto anticipato dall'Impresa stessa per conto dell'I.N.P.S. Il trattamento economico di cui sopra è pari all'importo che risulta moltiplicando la retribuzione oraria costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore e dall'indennità di contingenza per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore durante l'assenza per malattia. E' riconosciuto al personale operaio e iscritto nei ruoli dell'Edilcassa Abruzzo, un trattamento economico per il 1°, 2° e 3° giorno lavorativi di malattia (escluse le domeniche e la festività) la cui misura e modalità di erogazione sono così definite:

1. Il trattamento è dovuto per tutti gli eventi purchè debitamente certificati;
2. Tale erogazione spetta all'operaio nel limite di 4 eventi per malattia nel corso dell'anno solare;
3. Il trattamento di malattia in questione è erogato direttamente al lavoratore;

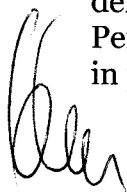
All'atto della liquidazione del rimborso l'impresa deve essere in regola con i versamenti dovuti all'Edilcassa Abruzzo.

I coefficienti di calcolo sono:

- per il 1°, 2° e 3° giorno, nel caso di malattia, per massimo 4 eventi nell'anno solare: 1,000;
- dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'I.N.P.S.: 0,330;
- dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'I.N.P.S.: 0,107;
- dal 181° al 270° giorno, per le giornate non indennizzate dall'I.N.P.S.: 0,500;
- dal 271° al 365° giorno, per le giornate non indennizzate dall'I.N.P.S.: 0,500.

Se il lavoratore è stato licenziato deve risultare nell'elenco dei disoccupati per tutta la durata della malattia e consegnare alla Edilcassa la relativa certificazione.

Per gli apprendisti il trattamento economico da calcolarsi è uguale a quello degli operai non in prova e per le giornate non indennizzate dall'I.N.P.S. il coefficiente è: 0,500.



Il trattamento economico giornaliero, come sopra determinato, compete al lavoratore per 6 giorni la settimana escluse le festività. In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale, come tale riconosciuta dall'I.N.P.S., ai fini della determinazione dei coefficienti da applicare, vale la normativa dell'I.N.P.S. medesimo.

Nel caso di lavoro con contratto a tempo parziale, per la determinazione del trattamento economico giornaliero, la retribuzione oraria di cui al secondo comma, va moltiplicata per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultante dalla divisione per sei dell'orario settimanale convenuto.

Le parti, entro il 31 Dicembre 2016 verificheranno l'andamento della prestazione per eventuali rimodulazioni.

Art.14 – Apprendistato

Attraverso i contratti di apprendistato, disciplinato con la riforma dettata dal D.Lgs 81/2015 entrato in vigore il 25 giugno 2015 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni -, le aziende si impegnano ad agevolare l'inserimento e la qualificazione delle risorse umane nel settore.

Il percorso formativo dell'apprendista sarà attuato dell'EDILFORMAS secondo i dettami previsti dagli artt. dal 41 al 47 del D.Lgs 81/2015.

Art.15 - Edilformas e Formazione, innovazione per la qualità delle imprese e del lavoro

Le parti convengono sul grande valore della formazione per il rilancio del settore delle costruzioni attraverso il rafforzamento delle competenze professionali dei lavoratori e l'adeguamento delle capacità tecnico-operative delle imprese, sia in relazione ai nuovi scenari della competizione, sia rispetto alle esigenze concernenti la ricostruzione qualitativa e quantitativa post sisma.

La qualificazione e la riqualificazione sono elementi essenziali per l'ingresso di nuovi lavoratori nonché la ricollocazione dei lavoratori espulsi dal lavoro.

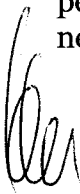
Tutte le imprese, al fine di incentivare l'avvicinamento dei giovani al settore dell'edilizia, nelle nuove assunzioni di personale, si potranno avvalere della BLEN e del portale BLEN.IT per l'incontro domanda-offerta di lavoro.

L'EDILFORMAS Abruzzo redige il libretto formativo, dove viene registrata l'attività formativa del lavoratore, compresi i corsi sulla sicurezza e gli attestati o patentini relativi per l'utilizzo dell'attrezzatura di cantiere, nonché l'attività formativa aziendale attraverso altresì il portale del Registro Impresa Formativa, e la Banca Dati Formazione Lavoro.

L'innovazione organizzativa e di processo è la risposta per una maggiore competitività delle imprese alla crisi, affinché le stesse si possano riposizionare nei nuovi scenari richiesti dal mercato. La sfida condivisa è nella qualità del prodotto coniugata alla tracciabilità dei materiali, nello sviluppo tecnologico, nell'eco-sostenibilità e nei nuovi modelli di business.

Le parti riconoscono fondamentale concludere il percorso di accreditamento dell'EDILFORMAS attualmente in corso, vista l'avvenuta strutturazione dell'ente, in modo tale da ampliare l'offerta formativa attraverso meccanismi di finanza agevolata.

In considerazione dell'aumento degli obblighi formativi inerenti la sicurezza sul lavoro, previsti dall'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, si prevede la possibilità di svolgere i percorsi formativi anche nella giornata di sabato, in considerazione di quanto contemplato nell'accordo Stato-Regioni suddetto e solo in caso di apposito accordo sindacale aziendale



per lavoro ordinario ripartito su sei giorni settimanali come previsto dal CCNL 28/10/2013 e dall'Articolo 20 del contratto integrativo.

Art. 16 - EDILCASSA

Con riferimento all' art. 36 del CCNL 12/05/2010 il contributo dovuto all'EDILCASSA ABRUZZO riportato nella tabella allegata è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell' art. 24 del CCNL 01/07/2008 del citato contratto nazionale (paga base, indennità territoriale e indennità di contingenza). La quota di contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dagli imprenditori sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga e versato all'EDILCASSA ABRUZZO unitamente alla parte di contributo a proprio carico. Le modalità di versamento del contributo di cui sopra sono stabilite dalla EDILCASSA stessa.

Al fine di incentivare la regolarità negli adempimenti relativi alle denunce mensili da parte delle imprese, è stabilita, a favore delle stesse, una riduzione dei contributi EDILCASSA ABRUZZO condizionata agli adempimenti previsti dal regolamento di cui all'allegato A.

In applicazione dell'allegato Q del CCNL 01/07/2008, le imprese aderenti al sistema CONFAPI ANIEM con sede nella Regione Abruzzo, che operano in circoscrizioni territoriali nelle quali non è stata costituita una EDILCASSA, è data la possibilità di aderire ad EDILCASSE/CASSE EDILI partecipate da CONFAPI ANIEM già costituite ed operanti in territori limitrofi.

Le parti considerano determinante la funzione di servizio al sistema assunto dalla EDILCASSA ABRUZZO. Fermo restando il carattere individuale dell'adesione, la EDILCASSA ABRUZZO effettuerà campagne periodiche di sensibilizzazione tra i lavoratori per l'iscrizione degli stessi ai Fondi di previdenza complementare previsti.

Art.17 Aliquote Edilcassa

Le Parti, considerato l'esame dei bilanci dell'Edilcassa Abruzzo, dai quali emergono economie generate da fondi alimentati dai versamenti delle imprese che sono stati inutilizzati in questi anni, considerata la critica situazione economica delle imprese e dei lavoratori, concordano nel riparametrare le aliquote attuali dell'Edilcassa Abruzzo.

Si concorda pertanto di effettuare le seguenti modifiche nella tabella di contribuzione:

Riduzione del contributo paritetico di funzionamento da 3 a 2,90;

Ripristino del contributo R.L.S.T. da 0,2 a 0,3;

NUOVA TABELLA EDILCASSA DAL 01/01/2016		
VOCE CONTRIBUTO	% CONTRIBUZIONE SU IMPONIBILE	% A CARICO DEI LAVORATORI
Contributo paritetico E.A.*	2,9*	0,5
A.P.E.	2,7	
Q.A.C.P.	1,16	0,58
Q.A.C.N.	0,44	0,22



EDILFORMAS	0,8	
R.L.S.T.	0,3**	
INDUMENTI DA LAVORO	0,3	
NORMA PREMIALE	0,15	
Lavori usuranti**	0.10***	
TOTALE	8,45*	

¹ *Il contributo di funzionamento sarà inoltre temporaneamente ridotto a partire dal 1 febbraio 2016 di un ulteriore 0,30 (passando così dal 2,90 al 2,60) compensato dal parziale utilizzo di fondi accantonati non utilizzati. Tale sospensione sarà in vigore sino al 31 Dicembre 2017.

²*** In caso di R.L.S. Aziendale viene esonerata la corrispettiva contribuzione così come normato dal successivo Art. 34

³**Sospensione del contributo dello 0,1 per lavori usuranti essendo a distanza di cinque anni dal suo stanziamento, ad oggi mai utilizzato da nessuna azienda iscritta in Edilcassa Abruzzo.

Art. 18 - Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia

Con riferimento all' art. 18 del CCNL 01/07/08, il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia, è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 01/07/08.

La percentuale complessiva va imputata per il 10,00% alla gratifica natalizia, per l'8,50% al trattamento economico per ferie.

L'importo della percentuale di cui sopra dovrà essere versato mensilmente dalle imprese all'EDILCASSA ABRUZZO, la quale successivamente provvederà a corrisponderla agli operai aventi diritto, secondo le norme contrattuali.

Art. 19 - Quota di adesione contrattuale

Con riferimento all'art. 37 del CCNL 01/07/08 le quote di adesione contrattuali, a carico del datore di lavoro e dei lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini, sono stabilite nelle misure indicate nella tabella contribuzione EDILCASSA di cui all'Art.17, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 01/07/08.

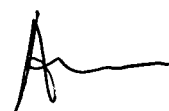
Le quote di adesione contrattuali a carico dei lavoratori sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga e versate all'EDILCASSA ABRUZZO unitamente alla parte di contributo a proprio carico.

Art. 20 - Orario di lavoro

Con riferimento e ad integrazione dell'art. 5 del CCNL 01/07/08 si conviene che l'orario normale di lavoro, è di 40 ore settimanali per tutto il corso dell'anno.

L'orario normale contrattuale sarà ripartito su cinque giorni per settimana in modo da rendere non lavorativo il sabato. Nel caso si voglia suddividere il lavoro in sei giornate lavorative ordinarie si specifica come contemplato nel CCNL 11/06/2004 che si applicherà la maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione di cui all'art.24 del CCNL 01/07/08.



Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento all'art. 6 del CCNL 01/07/08 salvo che non vi sia un'applicazione assidua e continuativa; in tal caso valgono le norme dell'art. 5 del predetto CCNL 01/07/08.

Resta fermo quant'altro previsto dall'art. 5 del CCNL 01/07/08 non in contrasto con il presente articolo.

Le Parti si impegnano inoltre a stipulare accordi aziendali nel caso di specifiche necessità anche temporanee, inerenti la modifica del normale orario di lavoro. Nel caso siano stipulati accordi aziendali per le modifiche inerenti l'orario di lavoro le OO.SS. convocheranno l'Assemblea dei lavoratori in organico.

Art. 21 - Cantieri in estensione e tempi di percorrenza

L'orario di lavoro inizia e finisce nei punti di raccolta e di smistamento dove sono installate le attrezzature logistiche di cantiere o dove, su precisa disposizione del datore di lavoro, devono far capo i lavoratori per essere convogliati con mezzi dell'impresa sul posto di lavoro a ciascuno assegnato.

Nota a verbale

Le parti precisano che per cantieri in estensione si intendono, a titolo esemplificativo, quelli su tratte stradali, autostradali, ferroviarie, piste ciclabili, costruzioni di acquedotti, linee fognarie, elettriche, telefoniche, gasdotti, metanodotti, opere per difesa fluviale.

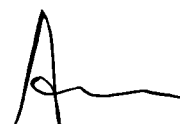
Art.22 Indennità territoriale di settore e premio di produzione

Di seguito vengono riportate le tabelle di sintesi:

Si confermano i valori del CCIRL del 01/06/12 visto che nel CCNL del 28/10/13 si precisa come gli importi del premio di produzione e dell'indennità di settore rimangono quelli già stabiliti in ciascuna circoscrizione territoriale.

IMPIEGATI (premio di produzione)

Livello	Totale
7°	378,06
6°	345,85
5°	288,81
4°	259,01
3°	239,15
2°	216,25
1°	185,48



OPERAI (indennità di settore)

Livello	Orario
4° OP. IV LIV.	1,52
3° OP. SPEC.	1,42
2° OP. QUAL.	1,28
1° MANOVALE	1,10

Art.23 Elemento variabile della retribuzione EVR

Con riferimento agli art.12 e 47 del CCNL del 28/10/13 dove viene definito l'istituto dell'E.V.R. come elemento variabile della retribuzione e all'art.39 del CCNL 12/05/10 dove sono disciplinate le materie possibili oggetti di intervento negli accordi locali, le Parti concordano la misura e i criteri per la definizione di tale elemento.

Rimangono pertanto immutati i tre indicatori definiti a livello nazionale dal CCNL del 12/05/10 all'art.39 ossia il numero dei lavoratori iscritti all'Edilcassa, il monte salari denunciato in Edilcassa, e le ore dichiarate in Edilcassa, per le quali la valutazione della incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali.

Le Parti concordano nella scelta dei due parametri a livello territoriale dall'elenco predisposto nel CCNL nazionale nelle seguenti voci:

- Prodotto interno lordo nel settore delle costruzioni in Abruzzo;
- Numero dei DURC Edilcassa Abruzzo emessi per lavori pubblici o lavori privati.

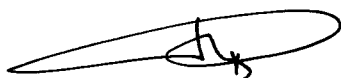
Pertanto i 5 parametri considerati sono:

- 1. Numero lavoratori iscritti Edilcassa;
- 2. Monte salari denunciato in Edilcassa;
- 3. Ore dichiarate in Edilcassa;
- 4. Prodotto interno lordo nel settore delle costruzioni in Abruzzo;
- 5. Numero dei DURC Edilcassa Abruzzo emessi per lavori pubblici o lavori privati.

La misura massima dell'E.V.R. è stabilita nel 7% (4%) dei minimi in vigore alla data del 1 gennaio 2014.

Pertanto viene riportata la tabella E.V.R. nel caso di concessione della misura massima:

LIVELLO	MINIMO CONTRATTUALE AL 01/01/2014	PERCENTUALE STABILITA PER L'E.V.R.	
		4,00%	
		E.V.R. (%)	E.V.R. orario
		E.V.R. mensile	
1	838,99	33.55	0,06
2	981,61	39.26	0,07
3	1.090,68	43.62	0,08
4	1.174,57	46.98	0,08
5	1.258,48	50.33	0,09
6	1.510,16	60.40	0,10
7	1.677,96	67.11	0,12



L'ultimo anno di riferimento che ha disponibili tutti i dati relativi agli indicatori concordati è l'anno 2014.

Per l'anno 2016 pertanto prendendo in esame il triennio 2011-2012-2013 con il triennio 2012-2013-2014 si registrano i seguenti andamenti:

- | | |
|---|----------|
| - 1. Numero lavoratori iscritti Edilcassa; | NEGATIVO |
| - 2. Monte salari denunciato in Edilcassa; | NEGATIVO |
| - 3. Ore dichiarate in Edilcassa; | NEGATIVO |
| - 4. Prodotto interno lordo nel settore delle costruzioni in Abruzzo; | POSITIVO |
| - 5. Numero dei DURC Edilcassa Abruzzo per lavori pubblici o privati. | NEGATIVO |

In applicazione delle rispettive normative contrattuali nazionali vigenti, e a seguito della valutazione di produttività della Regione Abruzzo, considerato che 1 parametro su 5 risulta positivo, si determina all'interno del range previsto dal CCNL (0% a 30%), di applicare la percentuale del 30% L'EVR riconosciuto sarà fissato a livello locale nella misura del 30% di quanto definito a livello nazionale

Le voci della presente tabella E.V.R. è erogata mensilmente a partire dal 1 gennaio 2016

LIVELLO	MINIMO CONTRATTUALE AL 01/01/2014	E.V.R. MENSILE	EVR. ORARIO
1	838,99	10.07	0,06
2	981,61	11.79	0,07
3	1090,68	13.09	0,08
4	1174,57	14.09	0,08
5	1.258,48	15.1	0,09
6	1.510,16	18.12	0,10
7	1677,96	20.13	0,12

Le Parti si incontreranno entro il 31 Dicembre 2016 per esaminare i valori degli indicatori triennali utilizzati per determinare la misura dell'E.V.R. effettiva del 2017, comparando il triennio 2012-2013-2014 con il triennio 2013-2014-2015.

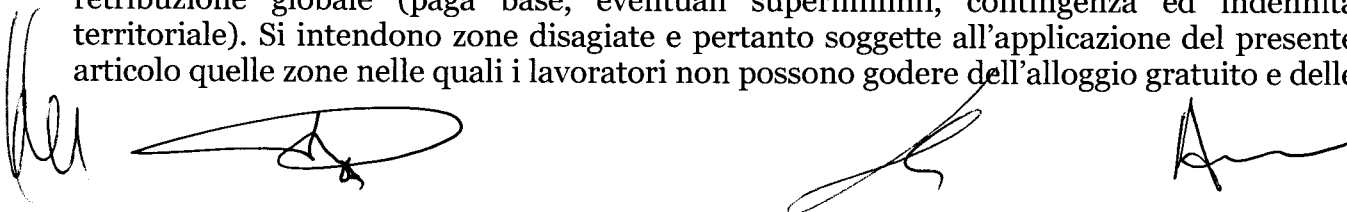
Art. 24 - Anzianità professionale edile

Per questo istituto valgono le norme previste dall'art. 29 del CCNL 01/07/08, e l'accordo del 15 settembre 2015. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo del 2,70% a carico dei datori di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 01/07/08 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del CCNL citato.

La misura del contributo di cui sopra è suscettibile di revisione in relazione alle esigenze di gestione.

Art.25 Lavori in zone disagiate

L'indennità per i lavori in zone disagiate viene stabilita nella misura del 18% sulla retribuzione globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale). Si intendono zone disagiate e pertanto soggette all'applicazione del presente articolo quelle zone nelle quali i lavoratori non possono godere dell'alloggio gratuito e delle



mense, ciò anche quando siano stati allestiti ma sono inusufruibili per particolari esigenze e dislocazione dei lavori.

Si intendono inoltre zone disagiate, e pertanto viene istituita un'indennità del 16% sulla paga globale tutti quei luoghi di lavoro dove, in considerazione di particolari esigenze dei cantieri, i lavoratori debbono alloggiare in cantiere o in servizi pubblici esterni al cantiere per i quali l'azienda provvederà all'alloggio gratuito ed all'allestimento delle mense o al ricorso a servizi esterni secondo le norme e le leggi contrattuali.

Art. 26 - Indennità trasporto casa – lavoro

In applicazione dell'art.19 del Contratto Integrativo Regionale del 21/03/08 agli operai e agli impiegati nei cantieri che usano mezzi propri per raggiungere il cantiere o il punto di raccolta è corrisposta un'indennità oraria (trasporto casa-lavoro o punto di raccolta) per il rimborso delle spese di trasporto pari a:

INQUADRAMENTO	Chieti	Pescara	L'Aquila	Teramo
TUTTI	0,35	0,35	0,35	0,60

Detta indennità non verrà corrisposta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai dalla loro abitazione al cantiere.

Agli impiegati che prestano normalmente la loro opera in ufficio è corrisposta, a titolo di concorso nelle spese di viaggio, un'indennità mensile pari a €. 33,00.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 22 del CCNL 01/07/08 in quanto nella sua determinazione, si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

Le Parti, convengono che, a partire dal prossimo rinnovo contrattuale e nei successivi, si ridurrà gradualmente la differenza tra le provincie.

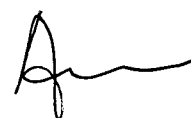
Art. 27 – Mensa

L'impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.

Ove risulta necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. L'impresa concorre al costo complessivo dei pasti, fissato in € 13,00, annualmente revisionabili, nella misura del 90% per ciascun pasto consumato. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei casi di allestimento del servizio mensa ai sensi dell'art. 86 del CCNL 01/07/08.

Ove non si realizzi la previsione di cui al comma precedente, anche per la mancata richiesta dei dipendenti, è corrisposta a partire dal 1° Gennaio 2016 una indennità sostitutiva pari a:

INQUADRAMENTO	Chieti	Pescara	L'Aquila	Teramo
TUTTI	0,56	0,56	0,56	0,56



Sull'importo dell'indennità sostitutiva di mensa non va computata la percentuale di cui all'art.19 del CCNL 01/07/08 in quanto nella sua determinazione, si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e permessi.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio mensa approntato ed attuato in una delle forme di cui ai primi commi, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

Per il personale impiegatizio si applicano le stesse disposizioni previste per gli operai.

Le Parti, mantenendo fede a quanto già stabilito nei precedenti contratti integrativi del 21/03/08 e del 12/05/10, convengono che l'aumento dei valori dell'indennità di mensa non viene applicato alla Provincia di Teramo e con la sottoscrizione del presente contratto si è raggiunto il completo riallineamento.

Art. 28 - Ferie

Fermo restando quanto previsto dal CCNL 01/07/08 e fatte salve comprovate e concordate esigenze tecnico produttive dell'impresa, le parti convengono che il godimento delle ferie avvenga nel modo seguente:

- 1 - due settimane di ferie nel mese di agosto;
- 2 - una settimana di ferie in dicembre;
- 3 - una settimana su richiesta del lavoratore.

Si concorda che su richiesta dei singoli lavoratori immigrati si effettua il raggruppamento delle ferie per permettere il ritorno nei Paesi di origine da comunicare almeno 30 giorni prima della partenza.

Le Parti concordano che per necessità aziendali sarà possibile sottoscrivere degli accordi aziendali per differenziare il periodo di ferie disciplinato dal presente articolo

Art. 29 - Portatori Handicap

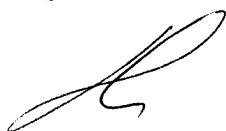
L'impresa ha facoltà di concedere l'anticipazione del TFR, per i lavoratori ai quali sia concessa l'aspettativa prevista dall'art. 33 della legge 104/92.

Art. 30- Indennità di alta montagna

Con riferimento all'art. 24 del CCNL 22/06/2000 l'indennità di alta montagna é così stabilita:

- a) €. 0,77 giornaliero quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 ed i 1.250 m. s.l.m. nei centri abitati ed entro i 5 Km di distanza dai medesimi;
- b) €. 0,88 giornaliero quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 e i 1.250 m. s.l.m. ed oltre 5 Km. di distanza dai centri abitati;
- c) €. 1,03 giornaliero quando i lavori si svolgono in località situate a quote superiori ai 1.250 m. s.l.m.;
- d) €. 0,83 giornaliero da corrispondersi in aggiunta alle indennità di cui sopra agli operai che, addetti ai lavori di alta montagna, sono costretti ad alloggiare in cantiere nei baraccamenti predisposti dall'impresa o in alberghi di località vicine.

Le indennità di cui ai punti a), b), c) saranno corrisposte per la intera giornata nel caso in cui gli operai risiedono in cantiere; saranno invece corrisposte in proporzione delle ore di lavoro prestate in ragione di 1/8 (un ottavo) per ogni ora negli altri casi. Per consentire ai lavoratori, che alloggiano in cantiere di alta montagna e che hanno la loro abituale residenza



in località distanti oltre 5 Km. dal cantiere, di tornare alle proprie abitazioni nelle domeniche e negli altri giorni festivi previsti dal CCNL e dalle norme di leggi vigenti, le imprese metteranno a loro disposizione propri automezzi.

Qualora però le imprese non potranno disporre di propri automezzi, corrisponderanno ai lavoratori, a titolo di rimborso spese di viaggio, una somma pari alle spese di viaggio sostenute.

Art. 31 - Qualifiche

Al fine di determinare una professionalizzazione degli addetti del settore, l'impresa ha la facoltà trascorsi 12 mesi dall'inizio dell'effettiva prestazione lavorativa, di attribuire una qualifica superiore rispetto a quella di operaio comune. L'Osservatorio istituito in applicazione dell'art.2 del presente CIRL monitorerà l'andamento dei passaggi di qualifica avvenuti.

Art. 32 - Trasferta

All'operaio in servizio, comandato a prestare, per non più di 30 giorni lavorativi consecutivi, la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.

L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali del Comune dove ha sede l'azienda, ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24 dei CCNL 01/07/08, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Restano ferme tutte le altre norme previste dall'art. 21 del CCNL 01/07/08.

Art. 33 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale (R.L.S.T.)

Le attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza istituiti ai sensi dei precedenti Contratti Integrativi sono alimentate dal contributo a carico delle imprese, di cui alla tabella contribuzione Edilcassa di cui all'art.17 del presente CIRL, degli elementi della retribuzione, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività.

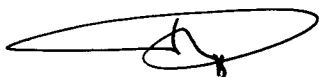
Le Parti convengono che i R.L.S.T. devono svolgere attività di informazione e di stimolo ad un utilizzo corretto e qualificato delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Le modalità operative della gestione e delle attività saranno monitorate entro la fine del 2016 per verificare la funzionalità sul territorio.

I R.L.S.T. invieranno trimestralmente all'Edilformas i report delle attività effettuate in modo tale da permettere alla Parti firmatarie il CCIRL di monitorare lo svolgimento delle attività. La prima relazione dell'attività degli R.L.S.T. pertanto dovrà inderogabilmente essere inviata all'Edilformas entro il 31/03/2016. Nel caso l'EDILFORMAS non riceverà quanto dovuto, tale inadempimento contrattuale provocherà l'immediata segnalazione dell'EDILFORMAS alle Parti Sociali e all'Osservatorio di cui all'art.2.

Art. 34 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

Le aziende nelle quali i lavoratori, eleggono o designano il rappresentante per la sicurezza interno all'azienda, saranno esonerate dal versamento della contribuzione per il R.L.S.T.



La documentazione da produrre all' Edilformas per beneficiare dell'esonero del contributo dovrà contenere i seguenti elementi:

- copia del verbale di elezione del RLS aziendale;
- copia dell'attestato del corso di formazione per RLS, svolto ai sensi del Dlgs 81/2008 in un ente bilaterale del comparto edile o in un ente accreditato allo svolgimento di tale formazione;
- copia dell'avvenuta comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS aziendale secondo il Dlgs 106/09;

Le imprese per ottenere l'esonero di cui sopra dovranno effettuare apposita richiesta, corredata della suddetta documentazione, all'Edilformas, la quale trasmette la pratica all'Edilcassa per l'autorizzazione all'esonero, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 35 - Indumenti di lavoro

Le parti convengono di mutualizzare la fornitura degli indumenti di lavoro ai dipendenti con un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 01/07/08, indicato nella tabella contribuzione EDILCASSA di cui all'art.19 del presente CCIRL.

Art. 36 - Mutualizzazione Fondo Previdenza e norma premiale

Al fine di finanziare gli oneri relativi agli articoli 11, 29, 30 e 31, le parti stabiliscono un contributo, totalmente a carico del datore di lavoro, nella misura indicata nella tabella contribuzione EDILCASSA allegata, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 01/07/08.

Art. 37 - Cassa integrazione guadagni

Le imprese, nei casi ove ricorrono gli estremi per averne diritto, sono tenute ad inoltrare, alla sede provinciale competente della Previdenza sociale, domanda intesa a far ottenere ai propri dipendenti i benefici delle vigenti leggi in materia di Cassa Integrazione guadagni.

Le imprese anticiperanno sino a 150 ore mensili quanto maturato per Cassa Integrazione Guadagni, così come stabilito dall'art. 9 del CCNL 01/07/2008.

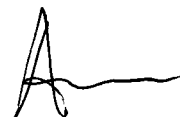
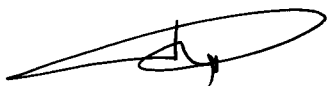
Il suddetto anticipo sarà erogato solo in caso di Cassa Integrazione Guadagni dovuta ad eventi meteorologici e non per crisi temporanea di mercato dove in caso di dimostrata carenza di liquidità l'azienda potrà richiedere all'INPS il pagamento diretto.

Considerato inoltre il nuovo Decreto Attuativo D.Lgs 148/15 sulla riforma degli ammortizzatori sociali viene eliminato il contributo aggiuntivo Edilcassa in caso di CIGO per gli apprendisti.

Art. 38 - Prestazioni extracontrattuali

Si confermano le prestazioni extracontrattuali già in essere ad esclusione di:

- n°16 soggiorni estivi per i figli dei lavoratori iscritti;
- n°20 promozione culturale;
- n°23 agevolazioni bancarie.



Art. 39 - Decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo al CCNL Confapi Aniem del 12/11/14 è valido su tutto il territorio regionale dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017.

Art. 40 - Disposizioni generali e deposito

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia al CCNL, agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.

Il deposito del CIRL presso gli Uffici Provinciali della Direzione Territoriale del Lavoro dove ha sede il capoluogo di Regione sarà a cura dei funzionari preposti incaricati dalla Confapi Aniem Abruzzo. Pertanto il presente contratto sarà depositato secondo quanto previsto dalla normativa presso la sede territoriale della DTL dell'Aquila

Art. 41 - Esclusiva di stampa

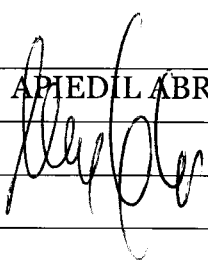
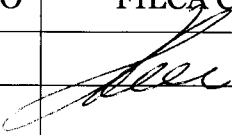
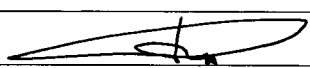
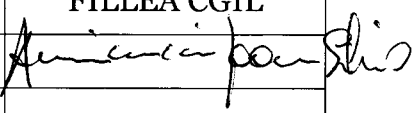
Il presente contratto sarà edito a cura delle parti stipulanti le quali ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti.

La sua riproduzione totale o parziale è consentita solo previa autorizzazione delle parti che sottoscrivono, con indicazione dei termini dell'originale.

La EDILCASSA ABRUZZO è incaricata, assumendone gli oneri, di procedere alla sua stampa ed alla distribuzione ai lavoratori e alle imprese operanti nella Regione Abruzzo nonché agli enti pubblici interessati.

L'Aquila, 11/07/2016

Letto, confermato e sottoscritto

API EDIL ABRUZZO	FILCA CISL	FeNEAL UIL	FILLEA CGIL
			

Allegato A

NORMA PREMIALE

Regolamento ai sensi dell'articolo 18 comma 4 del Contratto Integrativo

A partire dal 1° febbraio 2016 le parti sociali stabiliscono una riduzione del contributo dovuto alla Edilcassa per le imprese che:

- effettuino la denuncia mensile nei termini previsti dalla deliberazione del comitato per la bilateralità utilizzando il sistema telematico Edilcassa;
- effettuino il versamento degli accantonamenti e dei contributi entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono;
- possano far valere una media annua di 1500 ore di cui 130 mensili effettive da calcolarsi sull'anno precedente. Le ore valide per il raggiungimento del requisito sono quelle di lavoro ordinario, malattia, infortunio e C.I.G.;
- ricevere visita del RLST per le aziende che non hanno nominato l'RLS aziendale come previsto dall'art.37;

Le imprese potranno ottenere il rimborso del 50% del contributo in vigore dovuto alla Edilcassa presentando domanda entro il 30 novembre di ogni anno con data certa dell'invio e le relative liquidazione saranno effettuate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

I rimborsi verranno effettuati fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie dell'apposito fondo definito "previdenza complementare e norma premiale".

Al fine della liquidazione della riduzione la Edilcassa terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo della richiesta.

La media annua cui fa riferimento il precedente punto c) viene così calcolata:

totale delle ore denunciate nell'anno di riferimento (ottobre-settembre)

totale dei lavoratori denunciati mensilmente nell'anno di riferimento

l'Aquila, lì 11/07/2016

Letto, confermato e sottoscritto

APIEDIL ABRUZZO	FILCA CISL	FENEAL UIL	FILLEA CGIL
